

TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI IMPORTI
ESAZIONE DIRITTO ANNUALE
DAL 1982 AL 2014

ANNO 1982

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. **Art. 34**
- ❖ **EMISSIONE DEL BOLLETTINO**: 31 maggio
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: 30 giugno
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Bollettino di Conto Corrente Postale predisposto da ogni Camera di Commercio
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**: **5%** del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Tavola n. 1

TIPO IMPRESA		IMPORTO DIRITTO In lire
- Ditte individuali, - Società di persone, - Società cooperative, - Consorzi:		20.000
TIPO IMPRESA	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO DIRITTO
SPA – SAPA - SRL	Fino a 200 milioni	30.000
	Da 200 milioni a un miliardo	40.000
	Da un miliardo a dieci miliardi	50.000
	Per ogni 10 miliardi di lire o frazione di 10 miliardi in più	10.000
Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al:		20% del diritto dovuto dalla sede

- Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. Art. 34

“1. A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi [1].

2. Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20% di quello stabilito per la ditta medesima.

3. [2].

4. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una **sovratassa pari al cinque per cento** del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni”.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione

(2) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 28 agosto 1987, n. 357.

- D.L. 30 dicembre 1982, n. 952. Art. 43, commi 3, 4 e 5; non convertito e riproposto nel:

- D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (Convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131). Art. 29, commi 3, 4 e 5:

“3. Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

4. **Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.**

5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto **pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali**”.

Il comma 5 è stato successivamente così modificato dall'art. 12, comma 12, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 marzo 1993, n. 68):

“5. Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia più esercizi commerciali o di altre attività economiche diversi dalla sede principale, per ogni unità locale o esercizio è inoltre dovuto un diritto **pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima e comunque non superiore a L. 200.000**”.

- D.M. 17 luglio 1987, n. 305. Art. 2

“1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento **entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio** dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale”.

- D.M. 4 agosto 1988, n. 375. Art. 36, commi 4, 5 e 6:

“4. Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, **inviano un questionario** a tutti i soggetti esercenti una delle attività indicate nell'art. 1, secondo comma, della legge, qualora ciò venga chiesto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai suoi fini d'istituto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.

- D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 giugno 1990, n. 165.), Art. 6, commi 4 e 5:

“4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.

5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale”.

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407. Art. 12 (Fondo perequativo per le camere di commercio)

“1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in **apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio** l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto.

3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, tra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. **La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo**, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia”.

- D.L. 17 giugno 1996, n. 321 (convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1996, n. 421), modifica il comma 4 dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51/1982:

“4. Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una **sovratassa del due per cento** del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni”.

ANNO 1997

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 34 (di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786); Art. 18, Legge n. 580/1993; D.M. 29 maggio 1997
- ❖ **EMISSIONE DEL BOLLETTINO**: 31 maggio 1997
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: 30 giugno 1997
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Bollettino di Conto Corrente Postale predisposto da ogni Camera di Commercio
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**: 2% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO**:

Tavola n. 2

TIPO IMPRESA		IMPORTO DIRITTO In lire
- Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, ivi comprese le società semplici agricole		48.000
- Imprese individuali - società cooperative, - consorzi,		143.000
Società di persone (SNC – SAS) e società semplici non agricole		260.000
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		200.000
TIPO IMPRESA	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO DIRITTO
SPA – SAPA - SRL	Fino a 200 milioni	742.000
	Da 200 milioni a un miliardo	989.000
	Da un miliardo a dieci miliardi	1.236.000
	Per ogni 10 miliardi di lire o frazione di 10 miliardi in più e fino a un massimo di 10.000 miliardi	247.000
Unità locali e sedi secondarie		20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di lire 200.000, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori

ANNO 1998

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 34 (di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786); Art. 18, Legge n. 580/1993; D.M. 26 febbraio 1998
- ❖ **EMISSIONE DEL BOLLETTINO**: 31 maggio 1998
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: 30 giugno 1998
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Bollettino di Conto Corrente Postale predisposto da ogni Camera di Commercio
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**:
2% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO**:

Tavola n. 3

TIPO IMPRESA		IMPORTO DIRITTO In lire
- Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, ivi comprese le società semplici		48.000
- Imprese individuali - società cooperative, - consorzi, - imprenditori agricoli e coltivatori diretti, - società semplici agricole		143.000
Società di persone (SNC – SAS) e società semplici non agricole		260.000
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		200.000
TIPO IMPRESA	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO DIRITTO
SPA – SAPA - SRL	Fino a 200 milioni	742.000
	Da 200 milioni a un miliardo	989.000
	Da un miliardo a dieci miliardi	1.236.000
	Per ogni 10 miliardi di lire o frazione di 10 miliardi in più e fino a un massimo di 10.000 miliardi	247.000
Unità locali e sedi secondarie		20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di lire 200.000, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

ANNO 1999

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Legge 26 febbraio 1982, n. 51, art. 34 (di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786); Art. 18, Legge n. 580/1993; Conferenza Unificata – Deliberazione del 18 marzo 1999.
- ❖ **EMISSIONE DEL BOLLETTINO:** 31 maggio 1999
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 30 giugno 1999
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Bollettino di Conto Corrente Postale predisposto da ogni Camera di Commercio
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** 2% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni.

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 4

TIPO IMPRESA		IMPORTO DIRITTO In lire
- Imprese individuali - società cooperative, - consorzi, - imprenditori agricoli e coltivatori diretti, - società semplici agricole		143.000
Società di persone (SNC – SAS) e società semplici non agricole		260.000
Imprese con sede principale all'estero (per unità locali e/o sede secondaria)		200.000
TIPO IMPRESA	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO DIRITTO
SPA – SAPA - SRL	Fino a 200 milioni	742.000
	Da 200 milioni a un miliardo	989.000
	Da un miliardo a dieci miliardi	1.236.000
	Per ogni 10 miliardi di lire o frazione di 10 miliardi in più e fino a un massimo di 10.000 miliardi	247.000
Unità locali e sedi secondarie		20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di lire 200.000, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

ANNO 2000

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; Art. 17, comma 2, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000); Conferenza Unificata – Deliberazione del 2 dicembre 1999.
- ❖ **EMISSIONE DEL BOLLETTINO:** 31 ottobre 2000; riemissione il 31 maggio 2001
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 30 novembre 2000; ulteriore scadenza al 30 giugno 2001
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Bollettino di Conto Corrente Postale predisposto da ogni Camera di Commercio
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** 2% del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a 15 giorni

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

- ❖ **NOVITA':** Da quest'anno sul bollettino del diritto annuale, oltre agli addetti, dovrà essere comunicato il fatturato relativo all'anno precedente.

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 5

TIPO IMPRESA		IMPORTO DIRITTO In lire
- Imprese individuali - società cooperative, - consorzi, - imprenditori agricoli e coltivatori diretti, - società semplici agricole		143.000
Società di persone (SNC – SAS) e società semplici non agricole		260.000
Imprese con sede principale all'estero (per unità locali e/o sede secondaria)		200.000
TIPO IMPRESA	CAPITALE SOCIALE	IMPORTO DIRITTO
SPA – SAPA - SRL	Fino a 200 milioni	742.000
	Da 200 milioni a un miliardo	989.000
	Da un miliardo a dieci miliardi	1.236.000
	Per ogni 10 miliardi di lire o frazione	

	di 10 miliardi in più e fino a un massimo di 10.000 miliardi	247.000
Unità locali e sedi secondarie		20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di lire 200.000, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

ANNO 2001

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 23 aprile 2001; D.M. 1 maggio 2001, n. 359; D.I. 18 luglio 2001
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: 20 giugno 2001 o 20 luglio 2001 (con la maggiorazione dello 0.40%)

N.B. I termini di versamento per l'anno 2001 sono stati stabiliti con D.P.C.M. del 30 aprile 2001. Con il D.I. 18 luglio 2001, il termine di versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese, con la maggiorazione dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo, è differito dal 20 luglio al **31 ottobre 2001**.

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Modello unificato F24
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**: dal 10 al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

❖ **NOVITA'**:

A decorrere dall'anno 2001, **per le imprese iscritte nella sezione speciale** del Registro delle Imprese (imprenditori individuali, imprese agricole, coltivatori diretti, ecc.) il diritto annuale continuerà ad essere determinato **in misura fissa**, mentre **per le imprese iscritte nella sezioni ordinaria** (società di persone e di capitali, cooperative e consorzi, ecc.), **le quote dovute saranno commisurate al fatturato dell'esercizio precedente e determinate per scaglioni di fatturato**.

Le nuove modalità di pagamento consentiranno, inoltre, ai contribuenti di usufruire della **possibilità di compensare**, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Una **terza novità** è quella relativa al **termine di pagamento**.

L'applicazione della nuova modalità di pagamento comporterà anche, per le imprese già iscritte, un cambiamento del termine previsto per il pagamento di tale diritto: non più entro il 30 giugno di ogni anno, ma **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese e le unità locali che si iscrivevano nel corso dell'anno (per il 2001 dal 20/6 al 31/12/2001) erano tenute al versamento del diritto annuale di prima iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione dell'impresa al Registro delle Imprese.

❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**

La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato (inizialmente in otto).

Tavola n. 6

Scaglioni di Fatturato		Aliquote
Da	A	
0	1.000.000.000	Lire 742.000 (misura fissa)
1.000.000.001	5.000.000.000	0,040%
5.000.000.001	20.000.000.000	0,035%
20.000.000.001	50.000.000.000	0,025%
50.000.000.001	100.000.000.000	0,015%
100.000.000.001	200.000.000.000	0,010%
200.000.000.001	500.000.000.000	0,005%
500.000.000.001		0,005% fino ad un massimo di lire 150.000.000

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Per il 2001 l'importo del diritto non potrà essere superiore del 6% all'importo dovuto per l'anno 2000.

Tavola n. 7

TIPO IMPRESA	IMPORTO DIRITTO	
	Lire	Euro
- Imprese individuali - Società cooperative, - Consorzi, - Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, - Società semplici agricole	152.000	79.00
Società di persone (SNC – SAS) e società semplici non agricole	276.000	143.00
Imprese con sede principale all'estero (per unità locali e/o sede secondaria)	212.00	109.00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL)	742.000	383.00
Unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto per la sede sino ad un massimo di lire 200.000 / 103.000 euro, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.	

❖ **RAVVEDIMENTO OPEROSO:**

Ravvedimento Operoso per l'anno 2001

L' istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 54/2005 ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento anche alle violazioni in materia di Diritto Annuale per l'anno **2001**, versando una sanzione pari ad un quinto del 30% del diritto dovuto e non versato.

Chi può utilizzarlo

Possono avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso i contribuenti che relativamente al diritto annuale 2001 e/o 2002:

- hanno omesso in tutto o in parte il versamento del diritto annuale
- hanno versato il diritto entro i 30 gg dal termine di scadenza senza applicare la maggiorazione dello 0,40%
- hanno versato oltre i 30 gg dal termine di scadenza sia che abbiano applicato o meno la maggiorazione dello 0,40%

Termine di scadenza ed importi da versare

Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento **entro e non oltre il termine perentorio del 20 luglio 2005**, provvedendo contestualmente al versamento:

1. del diritto dovuto e non versato (nei casi di omesso o incompleto pagamento)
2. degli interessi moratori calcolati sul diritto, al tasso legale vigente all'epoca delle violazioni (si veda la Tavola n. 7), con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del diritto per il 2001 sino al giorno di effettuazione del versamento
3. della sanzione ridotta pari ad un quinto (1/5) della sanzione minima applicabile del 30% ed equivalente al **6%** del diritto dovuto e non versato

Si precisa che nel caso in cui il versamento del diritto annuale sia stato già effettuato, ma in maniera tardiva rispetto alla scadenza e senza il contestuale versamento della sanzione e degli interessi, si potrà comunque usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione dovuta (6%) e gli interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del diritto sino alla data in cui è stato eseguito il tardivo versamento del diritto stesso.

Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello unificato F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo per ogni annualità da regolarizzare:

Tavola n. 8

Codice ente	Codice tributo	Anno	Importo a debito versato
	3850	2001	Diritto Annuo + 0,40%
	3851	2001	Interessi moratori
	3852	2001	Sanzione

TABELLA DEGLI INTERESSI LEGALI APPLICABILI

Tavola n. 9

Dal	Al	Interesse legale	Disposizione normativa
21.04.1942	15.12.1990	5%	
16.12.1990	31.12.1996	10%	Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997	31.12.1998	5%	Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999	31.12.2000	2,5%	D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001	31.12.2001	3,5%	D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002	31.12.2003	3%	D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004		2,5%	D.M. 1 dicembre 2003

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2001

Tavola n. 10

Camere di Commercio	Maggiorazione
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAVENNA	20%
RIMINI	15% Sez. Speciale 20% Sez. Ordinaria
VERCELLI	10%
VERONA	15%
VITERBO	8%

ANNO 2002

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 17 maggio 2002
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 20 giugno 2002 o 20 luglio 2002 (con la maggiorazione dello 0.40%)

- per il 2002 i termini sono stati stabiliti dall'art. 17 del D.P.R. 435/2001 come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15/04/2002 n. 63 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione (legge 15.06.2002 n. 112);
- sia nel 2001 che nel 2002 le imprese e le unità locali che si iscrivevano nel corso dell'anno (per il 2001 dal 20/6 al 31/12/2001) erano tenute al versamento del diritto annuale di prima iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione dell'impresa al Registro delle Imprese .

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.

CONDONO DIRITTO FISSO CAMERALE

Ai sensi dell'art. 5-quater della L. 21 febbraio 2003 n. 27, il Ministro delle attività produttive, con decreto del 9 maggio 2003, ha stabilito le modalità di attuazione della definizione agevolata (condono) per il diritto annuale camerale a far data dall'anno 1997 e per gli anni 1998-1999-2000-2001 e 2002, lasciando libere le Camere di Commercio di deliberare in merito all'adesione o meno.

- ❖ **NOVITA':** Anche **per l'anno 2002** viene confermata la norma transitoria secondo la quale l'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato, **non potrà essere superiore del 6% a quello corrisposto in lire per l'anno 2001**. L'importo così determinato andava convertito e arrotondato all'unità di euro. Anche per l'anno 2002, le imprese e le unità locali che si iscrivevano nel corso dell'anno erano tenute al versamento del diritto annuale di prima iscrizione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione dell'impresa al Registro delle Imprese .
- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato (ridotti da in otto a quattro).

Tavola n. 11

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria		
Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote

1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

IMPRESE ISCRITTE AL 31/12/2001

SEZIONE SPECIALE

Tavola n. 12

Nature giuridiche	Sede	Unità locale (*)
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale	80,00	16,00
Società semplici agricole	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Unità locali	20% del diritto dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro) sino ad un massimo di euro 103.00	

SEZIONE ORDINARIA

Tavola n. 13

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	83,00	17,00
Società cooperative e consorzi	83,00	17,00
Società di persone (SNC – SAS)	151,00	30,00
GEIE, Enti pubblici economici	83,00	
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL - SOC. CONSORTILI p.a. e a r.l.): l'importo da versare deriva dall'applicazione degli scaglioni di fatturato, se superiore all'importo dovuto per l'anno 2001 si versa l'importo versato per l'anno 2001 incrementato solo del 6%.		

IMPRESE DI PRIMA ISCRIZIONE ANNO 2002

SEZIONE SPECIALE

Tavola n. 14

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Piccoli imprenditori, società semplici agricole	80,00	16,00
Imprese individuali agricole ed artigiane	80,00	16,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00

SEZIONE ORDINARIA

Tavola n. 15

Nature giuridiche	Sede	Unità locale
Imprese individuali non iscritte come piccoli imprenditori	80,00	16,00
SNC – SAS	151,00	30,00
SPA – SAPA – SRL – SOC. CONS. P.A. o a R.L..	373,00	75,00
Consorzi	80,00	16,00
Cooperative	80,00	16,00
GEIE	80,00	80,00
Enti pubblici economici	80,00	16,00
Unità locali e/o sedi secondarie con sede principale all'estero		110,00
Unità locali e sedi secondarie	20% del diritto dovuto per la sede (con arrotondamento all'unità di euro) sino ad un massimo di euro 103.00	

❖ RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Ravvedimento Operoso per l'anno 2002

L' istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97, consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 54/2005 ha esteso la possibilità di usufruire del ravvedimento anche alle violazioni in materia di diritto annuale per **l'anno 2002**, versando una sanzione pari ad un quinto del 30% del diritto dovuto e non versato.

Chi può utilizzarlo

Possono avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso i contribuenti che relativamente al diritto annuale 2001 e/o 2002:

- hanno omesso in tutto o in parte il versamento del diritto annuale
- hanno versato il diritto entro i 30 gg dal termine di scadenza senza applicare la maggiorazione dello 0,40%
- hanno versato oltre i 30 gg dal termine di scadenza sia che abbiano applicato o meno la maggiorazione dello 0,40%

Termine di scadenza ed importi da versare

Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento **entro e non oltre il termine perentorio del 20 luglio 2005**, provvedendo contestualmente al versamento:

1. del diritto dovuto e non versato (nei casi di omesso o incompleto pagamento)
2. degli interessi moratori calcolati sul diritto, al tasso legale vigente all'epoca delle violazioni (si veda la Tavola n. 7), con maturazione giornaliera a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del diritto per il 2002 sino al giorno di effettuazione del versamento

3. della sanzione ridotta pari ad un quinto (1/5) della sanzione minima applicabile del 30% ed equivalente al **6%** del diritto dovuto e non versato. Si precisa che nel caso in cui il versamento del diritto annuale sia stato già effettuato, ma in maniera tardiva rispetto alla scadenza e senza il contestuale versamento della sanzione e degli interessi, si potrà comunque usufruire del ravvedimento operoso, versando la sanzione dovuta (6%) e gli interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del diritto sino alla data in cui è stato eseguito il tardivo versamento del diritto stesso.

Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il mod. F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo per ogni annualità da regolarizzare:

Tavola n. 16

Codice ente	Codice tributo	Anno	Importo a debito versato
	3850	2002	Diritto Annuo + 0,40%
	3851	2002	Interessi moratori
	3852	2002	Sanzione

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2002

Tavola n. 17

Camere di Commercio	Maggiorazione
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAVENNA	20%
RIMINI	13% Sez. Speciale 20% Sez. Ordinaria
VERCELLI	10%
VERONA	15%
VITERBO	8%

ANNO 2003

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 23 maggio 2003

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 20 giugno 2003 o 20 luglio 2003 (con la maggiorazione dello 0.40%).

- N.B.** L'articolo 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 2003, n. 212, ha differito il termine di versamento del diritto annuale per l'anno 2003 al **31 ottobre 2003**.

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.

- ❖ **NOVITA':** Anche **per l'anno 2003** viene confermata la norma transitoria secondo la quale l'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato, **non potrà essere superiore del 6% a quello corrisposto in lire per l'anno 2002**. L'importo così determinato andava convertito e arrotondato all'unità di euro.

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Tavola n. 18

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 19

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile ¹	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		88,00	
Società cooperativa		88,00	
Consorzio		88,00	
Società di persone		160,00	
Società di capitali		373,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro ²
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 20

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	88,00	18,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00	18,00
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione		

¹ Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2002, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

² Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato in calce alla trattazione.

speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	88,00	18,00
Società di persone (SNC – SAS)	160,00	32,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2003

Tavola n. 21

Camere di Commercio	Maggiorazione
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
MANTOVA	20%
PISA	20%
PRATO	5%
RAVENNA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
VERCELLI	12%
VERONA	15%

ANNO 2004

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 5 marzo 2004
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 21 giugno 2004 o 20 luglio 2004 (con la maggiorazione dello 0.40%)
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.
- ❖ **NOVITA':** Anche **per l'anno 2004** viene confermata la norma transitoria secondo la quale l'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione della misura fissa, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato, **non potrà essere superiore del 6% a quello corrisposto in lire per l'anno 2003.** L'importo così determinato andava convertito e arrotondato all'unità di euro.

Vene espressamente previsto il pagamento del diritto annuale dell'importo di 170.00 euro da parte delle **società tra avvocati**, iscritte nella sezione speciale di cui all'art. 16, comma 2 del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.
- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Tavola n. 22

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 23

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile ³	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		93,00	
Società cooperativa		93,00	
Consorzio		93,00	
Società di persone		170,00	
Società tra avvocati		170,00	
Società di capitali		373,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ⁴		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 24

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	93,00	19,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione		

³ Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2003, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

⁴ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato in calce alla trattazione.

speciale	80,00	16,00
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	93,00	19,00
Società di persone (SNC – SAS)	170,00	34,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

❖ **RAVVEDIMENTO OPEROSO 2004:**

Il contribuente che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del diritto annuale 2004 può avvalersi del Ravvedimento Operoso mediante il contestuale versamento del Diritto Annuale dovuto, della sanzione, degli interessi moratori (si veda la tavola n. 7).

RAVVEDIMENTO BREVE entro 30 giorni dalla violazione mediante pagamento del:

- diritto annuo dovuto + 0,40%
- 1/8 del minimo della sanzione calcolata sul diritto annuale dovuto + 0,40%
- interessi moratori al tasso legale (2,5%) con maturazione giornaliera

RAVVEDIMENTO LUNGO entro un anno dalla violazione mediante pagamento del:

- diritto annuo dovuto + 0,40%
- 1/5 del minimo della sanzione calcolata sul diritto annuale dovuto + 0,40%
- interessi moratori al tasso legale (2,5%) con maturazione giornaliera (si veda la Tavola n. 7).

La sanzione minima irrogata è pari al 10%.

Modalità di versamento

Il versamento del diritto, degli interessi moratori e della sanzione ridotta deve essere eseguito con il modello unificato F24, compilando la sezione "ICI ed altri tributi locali" ed utilizzando i seguenti codici tributo per ogni annualità da regolarizzare:

Tavola n. 25

Codice ente	Codice tributo	Anno	Importo a debito versato
(Sigla Provincia)	3850	2004	Diritto Annuo +0,40%
	3851	2004	Interessi moratori
	3852	2004	Sanzione

Per ciascuno di essi deve essere indicato negli appositi spazi quale "codice ente" la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento e quale "anno di riferimento" (l'anno di imposta cui si riferisce il versamento).

Le nuove imprese iscritte nel 2004 che non hanno effettuato il versamento del diritto annuo entro 30 giorni dalla presentazione dell'iscrizione possono effettuare il RAVVEDIMENTO BREVE entro 30 giorni dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione, il RAVVEDIMENTO LUNGO entro un anno dalla presentazione o spedizione della domanda di iscrizione. Per tali posizioni l'importo del Diritto Annuale non deve essere maggiorato dello 0.40%

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2004

Tavola n. 26

Camere di Commercio	Maggiorazione
CAGLIARI	15%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	12,50%
LIVORNO	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PISA	20%
PRATO	10% senza arrotondamento
RAVENNA	20%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	20%
VERCELLI	12%
VERONA	15%

ANNO 2005

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 23 marzo 2005
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 20 giugno 2005 o 20 luglio 2005 (con la maggiorazione dello 0.40%)
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.
- ❖ **NOVITA':**
 Per l'anno 2005, per le **imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro delle imprese, anche se annotate nella sezione speciale, il diritto annuale sarà determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, che sono rimasti invariati (Si veda la Tavola n. 2).
 Al comma 2 del medesimo articolo viene precisato quanto segue:
 a) nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote per scaglioni deriva un importo **uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004**, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004;
 b) nel caso, invece, lo stesso **importo sia inferiore a quanto dovuto per l'anno 2004**, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote per scaglioni.
- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
 La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Tavola n. 27

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 28

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile ⁵	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		93,00	
Società cooperativa		93,00	
Consorzio		93,00	
Società di persone		170,00	
Società tra avvocati		170,00	
Società di capitali		373,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ⁶		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 29

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	93,00	19,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione		

⁵ Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2003, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

⁶ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato in calce alla trattazione.

speciale	80,00	16,00
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	93,00	19,00
Società di persone (SNC – SAS)	170,00	34,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2005

Tavola n. 30

Camere di Commercio	Maggiorazione
CAGLIARI	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAVENNA	20%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
VERCELLI	12%
VERONA	15%

ANNO 2006

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 28 marzo 2006
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** 20 giugno 2006 o 20 luglio 2006 (con la maggiorazione dello 0.40%)
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.
- ❖ **NOVITA':**
Nessuna – Confermato quanto disposto per l'anno 2005.
- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Tavola n. 31

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005% fino ad un massimo di 77.500,00 €

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 32

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile ⁷	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		93,00	
Società cooperativa		93,00	
Consorzio		93,00	
Società di persone		170,00	
Società tra avvocati		170,00	
Società di capitali		373,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ⁸		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 33

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	93,00	19,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00	16,00
Società semplice non agricola, iscritta nella		

⁷ Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2003, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

⁸ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato in calce alla trattazione.

Sezione speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	93,00	19,00
Società di persone (SNC – SAS)	170,00	34,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

Tavola n. 34 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	80,00	14,62 (8)	117,62 / 112,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	93,00	14,62 (8)	130,62 / 125,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	80,00	59,00 (10)	157,00 (2)
Società semplice non agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	144,00	59,00 (10)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	====	213,00 / 183,00 (3) (9)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	93,00 (9)	====	153,00 / 138,00 (3) (9)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	65,00 (10)	278,00 / 248,00 (3) (9)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	373,00 (9)	65,00 (10)	558,00 / 528,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	====	Variabile

Note:

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.

- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24. Nel caso sia pagato con il modello F24, al modello di iscrizione, si dovrà allegare la copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento. Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione degli importi vengono riportate nella Tavola 17.
- 5) Gli importi indicati sono **in vigore dal 3 dicembre 2004**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 7)
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, a decorrere dal 1° febbraio 2005, l'imposta di bollo è di **42.00 euro**.
- 9) Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.
- 10) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2006

Tavola n. 35

Camere di Commercio	Maggiorazione
CAGLIARI	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
LODI	5%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAVENNA	20%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
VERCELLI	12%
VERONA	15%

ANNO 2007

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; D.I. 23 marzo 2007
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **16 giugno 2007** (art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, modificato dall'art. 37, comma 11, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 246/2006) o **16 luglio 2007** (con la maggiorazione dello 0.40%).
Per il **diritto annuale 2007**, tenuto conto anche dei giorni festivi, le scadenze saranno quindi: il **18 giugno** per il versamento senza 0,40% o il **18 luglio** per il versamento con 0,40%.

Imprese soggette agli studi di settore

Il DPCM 14 giugno 2007 (pubblicato in GU n. 154 del 5 luglio 2007) ha disposto il **"Differimento, per l'anno 2007, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti cui si applicano gli studi di settore in vigore per l'anno 2006"**.

I **contribuenti** che **possiedono requisiti tali da rientrare nell'ambito di applicazione del citato DPCM**, possono avvalersi del differimento dei termini anche per effettuare il pagamento del diritto annuale relativo all'anno 2007, che quindi potrà essere versato entro il 9.07.2007 senza alcuna maggiorazione, oppure **dal 10 luglio 2007 al 8 agosto 2007**, con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

Per gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato F24 telematico
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.
- ❖ **NOVITA':** Nessuna – Confermato quanto disposto per l'anno 2006.
- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio precedente le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.

Tavola n. 36

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	516.456,90	373,00 € in misura fissa
2	516.456,91	2.582.284,50	0.0070%
3	2.582.284,51	51.645.689,91	0.0015%
4	51.645.689,92	e oltre	0.0005%

			fino ad un massimo di 77.500,00 €
--	--	--	---

❖ **IMPORTI DEL DIRITTO:**

Tavola n. 37

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile ⁹	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00		
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		93,00	
Società cooperativa		93,00	
Consorzio		93,00	
Società di persone		170,00	
Società tra avvocati		170,00	
Società di capitali		373,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ¹⁰		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 120,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 38

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	80,00	16,00

⁹ Questi importi si ricavano applicando la maggiorazione del 6% sul diritto pagato nell'anno 2003, ad eccezione dell'importo base previsto per le società di capitali, che è rimasto di 373,00 euro.

¹⁰ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio, come da allegato riportato in calce alla trattazione.

Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	93,00	19,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	80,00	16,00
Società semplice non agricola, iscritta nella Sezione speciale	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	93,00	19,00
Società di persone (SNC – SAS)	170,00	34,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	373,00	75,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

Tavola n. 39 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	80,00	14,62 (8)	117,62 / 112,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	93,00	14,62 (8)	130,62 / 125,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	80,00	59,00 (10)	157,00 (2)
Società semplice non agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	144,00	59,00 (10)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00 (9)	59,00 (10)	349,00 / 319,00 (3) (9)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	====	213,00 / 183,00 (3) (9)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	93,00 (9)	====	153,00 / 138,00 (3) (9)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	93,00 (9)	65,00 (10)	278,00 / 248,00 (3) (9)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	373,00 (9)	65,00 (10)	558,00 / 528,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	====	Variabile

Note:

11) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.

- 12) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 13) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 14) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24. Nel caso sia pagato con il modello F24, al modello di iscrizione, si dovrà allegare la copia del modello F24 comprovante l'avvenuto pagamento. Le Camere di Commercio che hanno deliberato una maggiorazione degli importi vengono riportate nella Tavola 17.
- 15) Gli importi indicati sono **in vigore dal 3 dicembre 2004**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 7)
- 16) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 17) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 18) Nel caso di invio telematico, a decorrere dal 1° febbraio 2005, l'imposta di bollo è di **42.00 euro**.
- 19) Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Nel caso, invece, lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005, le imprese sono tenute a versare l'importo derivante dalle aliquote.
- 20) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

❖ **RAVVEDIMENTO:**

Il **18 luglio 2007** scade il termine per il versamento del diritto annuale 2007 con lo 0,40%.

Fanno eccezione soltanto le società con proroga di approvazione del bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, le imprese o unità locali di nuova iscrizione e le imprese soggette alla proroga di 20 giorni di cui al D.P.C.M. 14 giugno 2007 in materia di studi di settore.

I versamenti effettuati dopo il 18 luglio 2007 sono da considerarsi soggetti a una **sanzione amministrativa** (art. 18 L. n. 580/1993, D.Lgs. n. 472/1997, decreto ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54; si veda anche il Regolamento della Camera di Commercio di competenza).

E' possibile **evitare l'irrogazione della sanzione** effettuando il versamento **comprensivo delle somme a titolo di ravvedimento operoso** (entro un anno dalla violazione).

La stessa possibilità spetta alle imprese di nuova iscrizione (o che abbiano aperto unità locali) che non abbiano versato il diritto dovuto al momento della protocollazione della domanda né con modello F24 nei 30 giorni successivi.

ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2007

Tavola n. 40

Camere di Commercio	Maggiorazione
AGRIGENTO	14%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
ENNA	20%

FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	17,50%
LIVORNO	20%
LODI	5%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAVENNA	20%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERCELLI	12%
VERONA	15%

ANNO 2008

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Art. 18, Legge n. 580/1993; **D.I. 1° febbraio 2008**
- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: **16 giugno 2008** o 16 luglio 2008 (con la maggiorazione dello 0.40%)
- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Modello unificato **F24 telematico**
- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**: dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54**.
- ❖ **NOVITA'**:

Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale **passa da 80,00 a 88,00 euro**.

Per **tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese**, ancorchè annotate nella sezione speciale, il diritto annuale per l'anno 2008 viene determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le misure fisse o le aliquote per scaglioni di fatturato, che **passano da quattro a otto**.

L'importo minimo dovuto in misura fissa dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese **passa da 373,00 euro a 200,00 euro**.

Le **nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria** del Registro imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono, dunque, tenute a versare **l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a 200,00 euro**.

Le **unità locali**, che si iscrivono nel corso dell'anno 2008, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% dell'importo sopra indicato e cioè ad un minimo che va da **18,00 euro a 40,00 euro**.

Il tetto massimo del diritto dovuto per le unità locali **passa da 120,00 euro a 200,00 euro**.

L'importo massimo del diritto da pagare da parte delle imprese iscritte nella sezione ordinaria **si abbassa da 77.500,00 euro a 40.000,00 euro**.

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO**:
La misura del diritto annuale dovuta è determinata applicando al fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, che **passano da quattro ad otto**. (Vedi: Tavola n. 41).

Tavola n. 41 – Scaglioni di fatturato e aliquote

Scaglioni di fatturato per imprese iscritte alla sezione ordinaria			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

Oltre agli scaglioni, anche gli importi del diritto annuale subiscono alcune variazioni, che vengono evidenziate nelle tabelle che seguono.

Tavola n. 42 – Importo del diritto annuale

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice non agricola	144,00		
Società tra avvocati ¹¹	170,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		200,00	All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato.
Società cooperativa		200,00	
Consorzio		200,00	
Società di persone		200,00	
Società di capitali		200,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ¹²		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 200,00 euro.

¹¹ Società previste dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 2 febbraio 2001. n. 96.

Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00	Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.
---	---------------	--

Tavola n. 43 – **Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali**

TIPO DI IMPRESA	SEDE	UNITA' LOCALE¹³
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	88,00	18,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	200,00	40,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00	18,00
Società semplice non agricola	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	200,00	40,00
Società di persone (SNC – SAS)	200,00	40,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI
DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E
DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2008**

Tavola n. 44 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	88,00	14,62 (8)	125,62 / 120,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	200,00	14,62 (8)	237,62 / 232,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	88,00	59,00 (9)	165,00 (2)
Società semplice non agricola	18,00 (2)	144,00	59,00 (9)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	200,00	59,00 (9)	379,00 / 349,00 (3)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00	59,00 (9)	349,00 / 319,00 (3)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	200,00	====	320,00 / 290,00 (3)
Cooperativa sociale	60,00/45,00	200,00	====	260,00 / 245,00

¹² Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

¹³ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio.

	(3)			(3)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	Variabile

Note:

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24 telematico.
- 5) Gli importi indicati sono **in vigore dal 12 settembre 2007**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 3).
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, a decorrere dal **1° gennaio 2008**, l'imposta di bollo è di **17,50 euro**.
- 9) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

**ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA
MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2008**

Tavola n. 45

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	20%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	12%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	15%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	12%

PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAGUSA	10%
RAVENNA	15%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	15%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

ANNO 2009

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI**: Art. 18, Legge n. 580/1993; **D.I. 30 aprile 2009**

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO**: **16 giugno 2009** o 16 luglio 2009 (con la maggiorazione dello 0.40%)

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO**: Modello unificato **F24 telematico**

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO**: dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54**.

- ❖ **NOVITA'**:

Nessuna novità in merito agli importi rispetto all'anno precedente.
 L'unica novità la si rinviene al comma 3 dell'articolo 7 e riguarda l'utilizzo delle risorse del fondo perequativo destinate alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema.

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO**:
 Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008.

Tavola n. 46 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

Tavola n. 47 – Importo del diritto annuale

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice non agricola	144,00		
Società tra avvocati ¹⁴	170,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		200,00	All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).
Società cooperativa		200,00	
Consorzio		200,00	
Società di persone		200,00	
Società di capitali		200,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ¹⁵		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un teito massimo di 200,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 48 – Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali

TIPO DI IMPRESA	SEDE ¹⁶	UNITA' LOCALE ¹⁷
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	88,00	18,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	200,00	40,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00	18,00
Società semplice non agricola	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	200,00	40,00

¹⁴ Società previste dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

¹⁵ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

¹⁶ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

¹⁷ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

Società di persone (SNC – SAS)	200,00	40,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI
DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E
DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2009**

Tavola n. 49 - **Tabella riepilogativa**

Tipo di impresa	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	88,00	14,62 (8)	125,62 / 120,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	200,00	14,62 (8)	237,62 / 232,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	88,00	59,00 (9)	165,00 (2)
Società semplice non agricola	18,00 (2)	144,00	59,00 (9)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	200,00	59,00 (9)	379,00 / 349,00 (3)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00	59,00 (9)	349,00 / 319,00 (3)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	200,00	===	320,00 / 290,00 (3)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	200,00	===	260,00 / 245,00 (3)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	Variabile

Note:

- 1) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 2) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 3) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 4) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24 telematico. **Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio** (Vedi: Tavola n. 5).

- 5) Gli importi indicati sono **in vigore dal 12 settembre 2007**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 3).
- 6) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 7) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 8) Nel caso di invio telematico, a decorrere **dal 1° gennaio 2008**, l'imposta di bollo è di **17,50 euro**.
- 9) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

**ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA
MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2009**

Tavola n. 50

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	20%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	12%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	15%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	12%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAGUSA	10%
RAVENNA	15%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	15%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

ANNO 2010

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993; **D.I. 22 dicembre 2009**

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **16 giugno 2010** o 16 luglio 2010 (con la maggiorazione dello 0.40%)

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato **F24 telematico**

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.**

- ❖ **NOVITA':**

Nessuna novità in merito agli importi rispetto all'anno precedente.

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**

Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008.

Tavola n. 51 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

Tavola n. 52 – **Importo del diritto annuale**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare in misura fissa	Importo da pagare in misura variabile	ANNOTAZIONI
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale	88,00		
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00		

Società semplice non agricola	144,00		
Società tra avvocati ¹⁸	170,00		
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria		200,00	All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).
Società cooperativa		200,00	
Consorzio		200,00	
Società di persone		200,00	
Società di capitali		200,00	
Unità locali di imprese con sede principale nel territorio dello Stato	20% dell'importo dovuto per la sede principale ¹⁹		Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un tetto massimo di 200,00 euro.
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	110,00		Va pagato per ciascuna U.L. o sede secondaria in favore della Camera di Commercio nel cui territorio hanno sede.

Tavola n. 53 – **Importo del diritto annuale dovuto nella per le eventuali unità locali**

TIPO DI IMPRESA	SEDE ²⁰	UNITA' LOCALE ²¹
Impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, agricoltori)	88,00	18,00
Impresa individuale iscritta nella Sezione ordinaria	200,00	40,00
Società semplice agricola, iscritta nella Sezione speciale	88,00	18,00
Società semplice non agricola	144,00	29,00
Società cooperativa, consorzio, GEIE, aziende speciali	200,00	40,00
Società di persone (SNC – SAS)	200,00	40,00
Società tra avvocati	170,00	34,00
Società di capitali (SPA – SAPA – SRL – Società consortili)	200,00	40,00
Unità locali di imprese con sede principale all'estero		110,00

¹⁸ Società previste dall'art. 16, comma 2, D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96.

¹⁹ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

²⁰ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

²¹ Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio (Vedi: Tavola n. 5).

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI IMPORTI
DEL DIRITTO DI ISCRIZIONE, DELL'IMPOSTA DI BOLLO E
DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2009**

Tavola n. 54 - **Tabella riepilogativa**

<i>Tipo di impresa</i>	Diritto di iscrizione (5)	Diritto Annuale (4)	Imposta di bollo	TOTALE DA PAGARE (5) (6)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione speciale	23,00 / 18,00 (1) (6) (7)	88,00	14.62 (8)	125,62 / 120,62 (1)
Imprenditore individuale che si iscrive nella sezione ordinaria	23,00 / 18,00 (1)	200,00	14.62 (8)	237,62 / 232,62 (1)
Società semplice agricola , iscritta nella sezione speciale	18,00 (2)	88,00	59,00 (9)	165,00 (2)
Società semplice non agricola	18,00 (2)	144,00	59,00 (9)	221,00 (2)
Società di persone (S.n.c. – S.a.s.)	120,00/90,00 (3)	200,00	59,00 (9)	379,00 / 349,00 (3)
Società tra avvocati	120,00/90,00 (3)	170,00	59,00 (9)	349,00 / 319,00 (3)
Società cooperativa	120,00/90,00 (3)	200,00	===	320,00 / 290,00 (3)
Cooperativa sociale	60,00/45,00 (3)	200,00	===	260,00 / 245,00 (3)
Consorzio, GEIE, Aziende speciali	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3)
Società di capitali (S.p.a. – S.a.p.a. – S.r.l. – Società consortili)	120,00/90,00 (3)	200,00	65,00 (9)	385,00 / 355,00 (3) (9)
Unità locali	23,00 / 18,00 (1)	20% dell'importo dovuto per la sede principale.	===	Variabile

Note:

- 10) Il primo importo è riferito alla presentazione della denuncia cartacea, il secondo su supporto informatico o per via telematica.
- 11) Per le società semplici non è previsto il deposito cartaceo, ma il solo deposito su supporto informatico digitale o per via telematica.
- 12) Il primo importo è riferito alla presentazione su supporto informatico digitale, il secondo alla presentazione per via telematica.
- 13) Per le imprese di nuova iscrizione, il diritto annuale potrà essere pagato o contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione (insieme ai diritti di segreteria) o entro 30 giorni facendo uso del modello F24 telematico. **Tale importo va eventualmente maggiorato della percentuale stabilita dalla Camera di Commercio competente per territorio** (Vedi: Tavola n. 5).
- 14) Gli importi indicati sono **in vigore dal 12 settembre 2007**. All'importo riportato va aggiunto l'importo previsto per le eventuali unità locali (Vedi: Tavola n. 3).
- 15) Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria, il diritto annuale e l'imposta di bollo andranno pagati secondo le modalità previste dal tipo di convenzione stipulata.
Nel caso il diritto annuale venga pagato con il modello F24, alla pratica telematica dovrà essere allegata la copia scannerizzata del modello F24, comprovante l'avvenuto pagamento.
- 16) Nel caso di **iscrizione all'Albo delle imprese artigiane** il diritto dovuto è di **31,00 euro** e l'imposta di bollo di 14.62 euro.
- 17) Nel caso di invio telematico, a decorrere **dal 1° gennaio 2008**, l'imposta di bollo è di **17,50 euro**.
- 18) Tali importi sono **in vigore dal 1° febbraio 2005**.

**ELENCO DELLE CAMERE CHE HANNO DELIBERATO LA
MAGGIORAZIONE PER L'ANNO 2010**

Tavola n. 55

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	20%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	12%
ENNA	20%
FIRENZE	20%
GORIZIA	20%
LA SPEZIA	15%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	20%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	12%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	10%
RAGUSA	10%
RAVENNA	15%
REGGIO CALABRIA	20%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	15%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

ANNO 2011

❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 dicembre 2010, Prot. n. 201046; D.I. 21 aprile 2011.**

❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **16 giugno 2011** o 16 luglio 2011 (con la maggiorazione dello 0.40%).

N.B. Con il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2011** (pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2011) sono stati stabiliti i termini di effettuazione dei versamenti da parte dei contribuenti per l'anno 2011.

La scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011.

Dal **7 luglio 2011 al 5 agosto 2011** tali soggetti possono effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Tale proroga si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali

❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato **F24 telematico**

❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.**

❖ **NOVITA':**

Rispetto al 2010, il decreto 21 aprile 2011 introduce alcune novità in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 18 della Legge n. 580/1993 ad opera del **Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23**, che abbiamo descritto nel punto precedente.

In particolare:

- dal 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto annuale stabilito in misura fissa anche **i soggetti iscritti nel solo REA** – Repertorio Economico Amministrativo (es. associazioni);
- dal 2011 **le imprese individuali** iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale **in misura fissa**, di importo diverso a seconda che siano iscritte nella Sezione ordinaria o nella Sezione speciale; mentre **tutti gli altri soggetti** sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente;
- per l'anno 2011 per **le società semplici non agricole** e per **le società tra avvocati** (di cui all'art. 16 comma 2 D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato;

- per l'anno 2011 per **le società semplici agricole**, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale è, transitoriamente, dovuto nel 50% della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.

Gli importi dovuti in misura fissa dai soggetti iscritti al REA, dalle società semplici (agricole e non) e dalle società tra avvocati **sono stabiliti in via transitoria**, in attesa che venga emanato il decreto interministeriale, previsto dal comma 7, dell'art. 18, della legge n. 580/1993, che dovrà determinare *“i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale”*.

Per quanto riguarda le **sedì secondarie e le unità locali**, nulla è cambiato rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.

❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**

Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008.

Tavola n. 51 – **Scaglioni di fatturato e aliquote**

Scaglioni di fatturato			
	Da Euro	A Euro	Misure fisse e Aliquote
1	0	100.000,00	200,00 € in misura fissa
2	100.001,00	250.000,00	0,015%
3	250.001,00	500.000,00	0,013%
4	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
5	1.000.001,00	10.000.000,00	0,009%
6	10.000.001,00	35.000.000,00	0,005%
7	35.000.001,00	50.000.000,00	0,003%
8	50.000.001,00	e oltre	0,001% fino ad un massimo di 40.000 €

❖ **LA MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2011**

Tavola n. 52 – **IMPRESE INDIVIDUALI**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuova impresa individuale iscritta o annotata nella Sezione speciale del R.I.	88,00
Nuove imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. (che già pagavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa)	200,00

Tavola n. 53 – **SOGGETTI REA**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuovi soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo)	30,00 (*)

(*) Importo dovuto in via transitoria.

Tavola n. 54 – **SOCIETA'**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola	100,00 (*)
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	200,00 (*)
Nuove società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	200,00 (*)
Società Cooperative e Consorzi con attività esterna	200,00 (**)
Società di persone (SNC – SAS)	200,00 (**)
Società di capitali (SPA – SApA – SRL)	200,00 (**)

(*) Importo dovuta in via transitoria.

(**) All'importo in misura fissa va aggiunto l'importo derivante dall'aliquota corrispondente allo scaglione di fatturato (Tavola n. 1).

Tavola n. 55 – **UNITA' LOCALI E SEDI SECONDARIE**

TIPO DI IMPRESA	Importo da pagare
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. (importo arrotondato)	18,00
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I.	40,00

Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	20,00 (*)
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola	40,00 (*)
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001)	40,00 (*)
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, società di persone e società di capitali	40,00
Unità locali o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995)	110,00

(*) Importo dovuto in via transitoria.

N.B.

(1) Le unità locali versano il **20% dell'importo versato per la sede principale.**

Va pagato per ciascuna U.L. in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'U.L., con un **teito massimo di 200,00 euro.**

Nel caso di contestuale apertura di più unità locali deve essere eseguito un unico arrotondamento finale (*Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009*).

Per esemplificare, si riportano due esempi:

Esempio 1 - Apertura di una unità locale: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60$, arrotondamento a 18 euro;

Esempio 2 - Apertura di due unità locali: $88 \times 20\% = \text{euro } 17,60 \times 2 = \text{euro } 35,20$, arrotondamento a 35 euro.

arrotondamento a 35 euro.

(2) Per quanto riguarda le unità locali, il nuovo decreto ha previsto solo importi per unità locali di imprese e non di soggetti REA. Lo ha ribadito il Ministero dello Sviluppo Economico con la **Nota ministeriale del 31 gennaio 2011, Prot. 0016599.**

❖ **LE CAMERE DI COMMERCIO CHE HANNO DELIBERATO UNA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2011**

Si riporta l'elenco delle Camere di Commercio che hanno deliberato l'applicazione di una maggiorazione del diritto annuale, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993, per l'anno 2011.

Tabella n. 56

CAMERE DI COMMERCIO	Maggiorazione
AGRIGENTO	18%
ALESSANDRIA	15%
ASTI	20%
CAGLIARI	20%
CALTANISSETTA	20%
CATANIA	20%
ENNA	20%
FIRENZE	20%

GORIZIA	20%
LA SPEZIA	10%
LIVORNO	20%
MACERATA	20%
MANTOVA	10%
MASSA CARRARA	20%
MESSINA	20%
PALERMO	20%
PERUGIA	20%
PISA	20%
PRATO	20%
RAGUSA	10%
RAVENNA	7%
RIMINI	20%
SIENA	10%
TRAPANI	20%
TRIESTE	20%
VERBANO CUSIO OSSOLA	20% - 10% (*)
VERCELLI	12%
VERONA	10%

(*) 20% per la sezione ordinaria; 10% per la sezione speciale.

ANNO 2012

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2011, Prot. n. 255658; D.I. 21 aprile 2011.**

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **16 giugno 2012** o 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0.40%).

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato **F24 telematico**

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso). Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.**

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008, confermati nel D.I. 21 aprile 2011.

- ❖ **LA MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2012**
Gli stessi previsti per l'anno 2011.

ANNO 2013

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2012, Prot. n. 0261118.**

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **17 giugno 2013** (essendo il 16 giorno festivo) o 16 luglio 2013 (con la maggiorazione dello 0.40%).

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato **F24 telematico**

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso).
Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.**

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008, confermati nel D.I. 21 aprile 2011.

- ❖ **LA MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2013**
Gli stessi previsti per l'anno 2012.

ANNO 2014

- ❖ **RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 18, Legge n. 580/1993, così come sostituito dall'art. 1, comma 19 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23; **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013, Prot. n. 0201237.**

- ❖ **SCADENZA DEL PAGAMENTO:** **16 giugno 2013** o 16 luglio 2013 (con la maggiorazione dello 0.40%).

- ❖ **MODALITA' DI PAGAMENTO:** Modello unificato **F24 telematico**

- ❖ **SOVRATTASSA PER IL RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO:** dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto (salva l'applicazione del ravvedimento operoso).
Si veda ora il **D.I. 27 gennaio 2005, n. 54.**

- ❖ **SCAGLIONI DI FATTURATO:**
Gli stessi previsti dal D.I. 1° febbraio 2008, confermati nel D.I. 21 aprile 2011.

- ❖ **LA MISURA DEL DIRITTO ANNUALE PER L'ANNO 2014**
Gli stessi previsti per l'anno 2013.